

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI**

Comune di OSPITALETTO



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
NORME TECNICHE
(versione finale)**



INDICE

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 - Elaborati costitutivi del Piano degli impianti pubblicitari
- Art. 2 - Ambito e scopo del Piano
- Art. 3 - Autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari ordinari e pubblicità mobile
- Art. 3/bis - Art. 3 - Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari in Via Circonvallazione
- Art. 4 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 5 - Prescrizioni tecniche
- Art. 6 - Zonizzazione del territorio comunale
- Art. 7 - Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori e dentro i centri abitati
- Art. 8 - Occupazione dei marciapiedi
- Art. 9 - Ubicazione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari nei luoghi e in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

CAPO II

PUBBLICITA' ORDINARIA

§ 1 - Pubblicità Permanente

- Art. 10 - Ambiti di intervento
- Art. 11 - Mezzi pubblicitari durevoli
- Art. 12 - Cartello pubblicitario
- Art. 13 - Preinsegna
- Art. 14 - Transenna parapedonale
- Art. 15 - Paline e pensiline fermata bus
- Art. 16 - Altre forme di pubblicità permanente

§ 2 - Pubblicità Temporanea

- Art. 17 - Mezzi pubblicitari provvisori e divieti
- Art. 18 - Striscione
- Art. 19 - Stendardo
- Art. 20 - Cartello temporaneo
- Art. 21 - Teli e pannelli pittorici monofacciali
- Art. 22 - Altre forme di pubblicità temporanea

CAPO III

NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

- Art. 23 - Adeguamento alla normativa
- Art. 24 - Divieti e Sanzioni
- Art. 25 - Norme di rinvio

ALLEGATI :

Allegato <A>:

Abaco delle distanze

Allegato <B1>:

Schede tecniche degli impianti pubblicitari

Allegato <B2>:

Schede dimostrative degli impianti pubblicitari

Allegato <C1>:

Censimento degli impianti pubblicitari

Allegato <C2>:

Progetto degli impianti pubblicitari

Allegato <D>:

Cartografia

CAPO INORME DI CARATTERE GENERALE**ART. 1***Elaborati costitutivi del Piano Generale degli impianti pubblicitari*

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di OSPITALETTO è redatto secondo i criteri dettati dal **“Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità”**, ed ai sensi e per l’effetto degli artt. 3 e 36 del D.L.vo 507/93.

Esso si articola nel presente Regolamento di attuazione, nell’**allegato <A>: Abaco delle distanze**, nel quale, per ogni tipologia di impianto pubblicitario, è indicato se e in quale zona è ammesso e le distanze minime da rispettare; nell’**allegato <B1>: Schede tecniche degli impianti**, che definiscono le caratteristiche alle quali dovranno attenersi i nuovi impianti da installare o da sanare, nell’**allegato <B2>: Schede dimostrative**, che, attraverso fotomontaggi, simulano l’inserimento degli impianti proposti nelle schede tecniche all’interno del contesto urbano per meglio valutarne l’impatto ambientale; nell’**allegato <C1 e 2>: censimento e progetto degli impianti pubblicitari** con le indicazioni necessarie a gestire l’intero parco pubblicitario esistente sul territorio (eventuale regolarizzazione e/o rimozioni) e le nuove richieste; nell’ **allegato <E>: cartografia**, nelle quali si possono individuare con discreta precisione le posizioni di tutti gli impianti pubblicitari censiti o progettati.

ART. 2*Ambito e scopo del Piano*

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è parte integrante del **“ Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità ”**; è uno strumento indispensabile per un corretto controllo sull’assetto urbanistico, disciplina l’installazione dei mezzi pubblicitari ordinari, per le quali individua la tipologia, la quantità e la distribuzione degli stessi su tutto il territorio comunale adeguandoli nel rispetto delle esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica ed economica, nonché della tutela ambientale, paesaggistica e della circolazione e del traffico.

Il piano regola inoltre i seguenti punti fondamentali:

- a) la definizione delle zone del territorio comunale in cui è possibile installare i mezzi pubblicitari ;
- b) le eventuali deroghe alle norme del codice della strada, nell’Abaco delle distanze, per l’installazione degli impianti di pubblicità ordinaria;
- c) le norme per la richiesta e per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione degli impianti di pubblicità ordinaria da parte degli interessati, nonché le norme sulla loro manutenzione e/o sostituzione e la revoca delle autorizzazioni da parte dell’Amministrazione Comunale;
- d) Le dimensioni massime consentite (sempre nell’Abaco delle distanze) ove non previsto dal D.lgs. 30/04/1992 n.285 “ Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni e integrazioni .
- e) Lungo Via Circonvallazione, allo scopo di migliorare ed uniformare l’impatto visivo seguendo il concetto di adeguamento ad un consono arredo urbano sono ammessi esclusivamente impianti pubblicitari realizzati come da modello “Ospitaletto” di cui viene allegata scheda tecnica dimostrativa all’interno del presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari indicata in allegato <B1> e <B2>.

Allo scopo di reperire fondi da impiegarsi nella manutenzione e gestione dei tratti stradali di propria competenza, il Comune di Ospitaletto stabilisce che le autorizzazioni relative alla collocazione di impianti pubblicitari in Via Circonvallazione, sono subordinate al versamento a favore del Comune di Ospitaletto di un canone annuo, indipendentemente dall’imposta di pubblicità, per il calcolo del canone in oggetto si rimanda all’**art. 3/BIS** del presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

La pubblicità che può essere autorizzata sul territorio comunale e di cui si occupa il presente Piano, è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari come descritti negli art. 11 e seguenti del presente Regolamento di attuazione.

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dall’anno successivo, a seguito delle variazioni intervenute nello sviluppo demografico, economico, edilizio, ecc... del comune.

ART. 3***Autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari ordinari, e pubblicità mobile***

Il presente articolo si applica per gli impianti pubblicitari descritti negli art. 11 e seguenti del presente Regolamento di attuazione, pubblicità mobile su veicoli.

Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale, all'installazione di mezzi pubblicitari deve presentare apposita richiesta d'autorizzazione al Comune di OSPITALETTO.

L'Autorizzazione ad installare impianti pubblicitari visibili da strade statali, regionali o provinciali, è rilasciata dal Comune di OSPITALETTO previo Nulla Osta Tecnico da parte dell'ente proprietario della strada se la posizione ricade all'interno del centro abitato.

Fuori dal centro abitato, ma su territorio comunale, è necessario chiedere oltre l'autorizzazione all'ente proprietario della strada, anche il Nulla Osta Tecnico al comune di OSPITALETTO.

Alla richiesta dovrà essere allegata l'autorizzazione o nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune, l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo se si tratta di impianto permanente in zone o aree soggette a vincolo paesaggistico o storico, artistico o archeologico.

La richiesta di autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.11 e seguenti, dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico del Comune di OSPITALETTO compilando il modulo prestampato da richiedere al medesimo ufficio, dove saranno indicate, fra l'altro, le generalità, il codice fiscale e l'indicazione della residenza o domicilio legale del richiedente e l'indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto.

Al modulo di richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti in triplice copia:

- x **Scheda di ubicazione**, con la quale verrà specificata, grazie all'ausilio di opportune fotografie o fotomontaggi, l'esatto posizionamento dell'impianto pubblicitario da installare nel contesto architettonico e paesaggistico;
- x **Scheda tecnica** dell'impianto pubblicitario, che fornirà tutte le indicazioni relative all'impianto da installare e che dovranno corrispondere, per caratteristiche, a quelle fornite nell'Allegato B1;
- x **Bozzetto pubblicitario** da esporre (o bozzetti nel caso di impianto a messaggio variabile);
- x **Dichiarazione** in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- x **Nulla osta tecnico** eventuale, da parte di Enti competenti diversi dal Comune di OSPITALETTO.

Qualora si intenda installare in una delle posizioni previste nel Progetto degli Impianti Pubblicitari (approvato unitamente al presente Piano) o si volesse regolarizzare (o richiedere se questo non avvenisse) una o più posizioni autorizzabili rilevate nel Censimento degli Impianti Pubblicitari, non dovrà essere allegata la scheda di ubicazione, ma bisogna indicare nel modulo di richiesta il numero di scheda dell'Allegato D1 o D2 a cui ci si riferisce.

L'approvazione del Progetto degli Impianti Pubblicitari non rende le posizioni in esse contenute autorizzate di conseguenza, e soprattutto non solleva i richiedenti, dall'obbligo di dotarsi di tutti gli atti autorizzativi da allegare alla richiesta da presentare(vedi capoversi precedenti).

La pubblicità con veicoli di cui all'art.16 del presente piano, effettuata con sosta del veicolo, deve essere autorizzata e nella richiesta di autorizzazione, oltre ai dati richiesti per l'autorizzazione di impianti fissi, deve essere indicato anche il periodo di sosta previsto (**in ogni caso mai superiore a 7 giorni**), indicando la data di inizio e di fine sosta.

La concessione dell'autorizzazione è vincolata al rispetto di tutte le norme e i principi sanciti dal presente piano, ivi compreso l'Abaco delle distanze.

La pubblicità effettuata con tali veicoli in sosta, priva di autorizzazione e/o di attestazione di versamento dell'imposta e del canone, dovrà essere rimossa, ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

Il numero massimo di autorizzazioni contemporanee alla sosta sull'intero territorio comunale non potrà in ogni caso essere superiore a dieci, afferenti a soggetti diversi, intesi come persone fisiche o giuridiche.

E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesaggistici o il diritto di veduta dei vicini.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare di aver ottenuto la disponibilità dell'area qualora l'impianto sia da installare su proprietà privata; nel caso in cui l'impianto sia da installare su proprietà comunale, l'eventuale autorizzazione avrà anche valore come concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

L'Autorizzazione ad installare impianti pubblicitari durevoli sarà rilasciata dall'Ufficio Tecnico sentito il parere degli uffici coinvolti (Attività Economiche; Polizia Municipale, ecc...); essa ha durata triennale dalla data di rilascio in conformità a quanto previsto al sesto comma dell'art.53 del D.P.R. 495/92, ed è rinnovabile per la durata massima prevista al quinto comma dell'art.27 del D.lgs. 285/92.

Ai fini del rinnovo, il titolare dovrà presentare apposita domanda corredata dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni per ottenere l'autorizzazione dell'impianto, e da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza.

ART. 3/BIS

Canone per l'installazione di Impianti Pubblicitari in Via Circonvallazione

3.1 Criteri e disposizioni per l'applicazione del corrispettivo di cui all'art. 27 D. Lgs. n. 285/1992.

La superficie del mezzo pubblicitario è determinata dalla somma delle superfici dei lati che lo compongono.

Il pagamento va eseguito dal titolare dell'autorizzazione al momento del rilascio della stessa e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo comunicazione di rimozione da effettuarsi entro lo stesso termine.

La mancata corresponsione del canone costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto.

Determinazione del canone.

Il corrispettivo, determinato annualmente ai sensi dell'art. 53 comma 7 del DPR 495/1992, è calcolato in €. 10,00 ogni mq. di superficie pubblicitaria esposta indipendentemente dall'imposta comunale sulla pubblicità ed eventuali altri oneri.

In occasione di progetti speciali approvati dall'Amministrazione Comunale, il canone verrà determinato con riferimento al progetto specifico, tenendo conto dell'utilità e del valore del progetto stesso; oppure sarà determinato nell'ambito dell'eventuale procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del progetto.

A seguito di omesso versamento del canone viene inviato avviso di pagamento da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. In caso di ulteriore inottemperanza si attiva la procedura di ingiunzione fiscale Ai sensi del Regio Decreto n. 639/1910.

ART. 4

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

L'installazione degli impianti pubblicitari dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del proprietario dell'impianto.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pubblicitari è a totale carico del titolare dell'impianto, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi.

I danni a cose e/o persone causati dagli impianti pubblicitari sono a totale carico del titolare dell'impianto.

Il titolare dell'impianto è obbligato a procedere alla rimozione degli impianti pubblicitari nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'ente proprietario della strada.

ART. 5

Prescrizioni Tecniche

Fuori dai centri abitati è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli art.11 e seguenti, nel rispetto di quanto prescritto per ciascuno di essi nel presente Regolamento e le cui caratteristiche siano conformi a quanto prescritto all'art.49 ed all'art. 50 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dentro i centri abitati, fermo restando quanto previsto dall'art.49 del D.P.R.495/92, è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli art. 11 e seguenti, le cui caratteristiche siano conformi a quanto stabilito in proposito dal presente Piano per ciascuno di essi e a quanto prescritto nell'Abaco delle distanze.

Su ogni mezzo pubblicitario permanente dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica in posizione facilmente accessibile sulla quale saranno riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, progressiva chilometrica o, sul territorio comunale, via e numero civico del punto di installazione, data di rilascio e di scadenza. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

ART. 6

Zonizzazione del territorio comunale e categoria speciale

Ai fini della adeguata collocazione degli impianti pubblicitari ordinari, il territorio comunale è suddiviso in tre zone, così come individuate nei rilievi cartografici allegati, nel rispetto dei vincoli paesaggistici e di un centro storico di pregio e qualità.

Ogni zona si presenta omogenea per caratteristiche urbanistiche, storiche, ambientali e sono così individuate:

Zona A – (delimitata in rosso nelle planimetrie dell'allegato D)

Zona del centro storico, nel quale si includono parte della Strada Padana Superiore, via Rizzi, piazza Roma, via Brescia e via Ghidoni, con attività di commercio, ristorazione e residenza. E' una zona da salvaguardare vietando qualsiasi tipo di messaggio pubblicitario, eccetto gli striscioni, gli impianti di servizio con pubblicità abbinata e transenne parapedonali sponsorizzabili. Ad ogni modo ogni progetto verrà esaminato dall'Ufficio Tecnico per valutarne l'effettivo impatto nel contesto urbano.

Zona B – (delimitata in grigio nelle planimetrie dell'allegato D)

Restante territorio comunale a ridosso del centro storico di OSPITALETTO. Le zone B sono tutte all'interno del centro abitato; il territorio è prevalentemente residenziale misto a piccole zone produttive che si collocano intorno a via Circonvallazione ma non in una zona ben definita geograficamente. Sono ammesse tutte le tipologie di impianti pubblicitari disciplinate dal presente Piano, fatte alcune eccezioni rilevabili nell'Abaco stesso.

Zona C – (delimitata in verde nelle planimetrie dell'allegato D)

Fascia di territorio a ridosso di via Circonvallazione e di parte della Strada Padana Superiore, sempre in centro abitato, ma dove è possibile installare ogni tipo di impianto pubblicitario rispettando le distanze minime previste nell'Abaco delle distanze che non si discostano sostanzialmente da quelle previste nel D.lgs. 30/04/1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", in questa zona vigono le disposizioni adottate all'art. 1 comma e) delle "Norme di Carattere Generale", i cartelli posizionati in questa zona devono corrispondere alle indicazioni riportate negli allegati <B1> e <B2> mod. "Ospitaletto".

ART. 7

Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori e dentro i centri abitati

Fuori dai centri abitati la collocazione degli impianti pubblicitari di cui agli art.11 e seguenti sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni; la collocazione degli impianti dovrà inoltre essere conforme alle prescrizioni della zonizzazione e dell'Abaco delle distanze.

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modifiche ed integrazioni, ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli per le varie tipologie di impianti pubblicitari, è consentito il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art.11 e successivi, nel rispetto delle distanze minime illustrate nell'allegato A - Abaco delle distanze.

E' comunque vietata la collocazione degli impianti pubblicitari di cui all'art.11 e seguenti, nei seguenti punti:

- x sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- x sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- x sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- x sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

Il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art.11 e seguenti dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- x che siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- x che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- x che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;
- x sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, a meno che non si tratti di casi particolari e comunque a discrezione dell'Ufficio Tecnico, è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

Ai sensi del 1° comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare cartelli, manifesti e impianti di pubblicità o propaganda, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Ai fini del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8

Occupazione dei marciapiedi

L'occupazione dei marciapiedi per l'installazione degli impianti Pubblicitari è consentita nel rispetto di quanto previsto all'art.20 del D.Lgs:285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Inoltre, all'interno dei centri abitati, l'occupazione dei marciapiedi per l'installazione degli Impianti Pubblicitari è consentito nel rispetto di quanto previsto al terzo comma dell'art.20 del D.Lgs:285/92 e successive modifiche ed integrazioni ed a quanto previsto al quarto comma dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modifiche ed integrazioni, purché l'asse del palo sia posto in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti; il cordolo di coronamento dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione del paletto. L'installazione degli Impianti Pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria ai sensi di quanto previsto al terzo comma dell'art.20 del D.Lgs:285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9

Ubicazione degli impianti pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, è vietato installare impianti pubblicitari in mancanza del prescritto Nulla Osta Tecnico da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

CAPO II

PUBBLICITA' ORDINARIA

§ 1 - Pubblicità permanente

ART. 10

Ambiti di intervento

Ai fini del presente Piano e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli Impianti Pubblicitari producono sul territorio comunale, sarà l'Ufficio Tecnico, previo parere degli uffici coinvolti, a stabilire istanza per istanza, se approvare o meno l'installazione di nuovi Impianti Pubblicitari, motivando in modo adeguato ogni decisione presa, soprattutto se non supportata dalle norme del presente Piano.

ART. 11

Mezzi Pubblicitari durevoli

La pubblicità esterna durevole e non d'affissione di cui si occupa il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli pubblicitari, preinsegne, transenne parapetonali, turistici, pensiline e paline fermata bus.

Le insegne di esercizio esulano dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

E' consentito l'abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, porta biciclette, cestini portarifiuti, giochi per bambini e simili, o a impianti di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento e la corrispondenza alle caratteristiche degli impianti proposti nell'Allegato A.

ART. 12

Cartello pubblicitario

Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, che deve rispondere a caratteristiche di leggerezza formale, fatte salve le esigenze strutturali, utilizzando materiali e forme compatibili con il contesto in cui sono inseriti.

Esso è finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici e utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse; può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta.

I cartelli pubblicitari non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi; lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e per gli impianti a parete deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli angoli dei fabbricati

Le dimensioni permesse sono quelle previste nell'Abaco delle distanze, mentre la collocazione è stabilita in funzione degli ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante e nel rispetto delle prescrizioni descritte nei precedenti art.6-7-8-9 e nelle norme di carattere generale art.2 comma "e".

ART. 13

Preinsegna

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno e finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installato in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. da essa. La preinsegna non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni massime di 125x25cm.

E' ammesso l'abbinamento sulla medesima struttura di sostegno di un numero massimo di 3 spazi per preinsegne per ogni senso di marcia, con una altezza minima dal suolo della freccia più in basso di 220 cm nel caso di impianti a bandiera e che

sporgono su suolo pubblico o privato; sugli impianti a due pali possono essere installate al massimo 6 spazi per senso di marcia.

Gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere conformi alle caratteristiche espresse nella Scheda Tecnica inserita nell'Allegato A, collocati in posizioni autonome e non dovranno interferire con la segnaletica direzionale e comunale esistente o di progetto.

ART. 14

Transenna parapedonale

La transenna parapedonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale; essa è posta lungo i bordi dei marciapiedi nel centro abitato e lungo la viabilità extraurbana; la transenna parapedonale potrà essere installata unicamente in corrispondenza degli incroci, degli attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, solo se l'Amministrazione riterrà necessario installarla per motivi di sicurezza; la collocazione della transenna parapedonale lungo i marciapiedi sarà consentita nel rispetto di quanto previsto al terzo comma dell'art.20 del D.Lgs:285/92 e successive modifiche ed integrazioni ed a quanto previsto al quarto comma dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modifiche ed integrazioni, e solo se gli stessi avranno una larghezza utile, dopo l'eventuale collocazione della transenna, non inferiore a m. 1,20 non considerando le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione del paletto.

La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapedonali non potrà superare i 3 mq. per singolo impianto, esse saranno del tipo rimovibile e saranno composte da una struttura con funzione di barriera dell'altezza massima di m.1,20 recante il messaggio pubblicitario.

La transenna parapedonale non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi; il posizionamento della transenna parapedonale è autorizzato dal Comune di OSPITALETTO previa richiesta come da art.3, e la sua installazione e gestione è a carico del titolare dell'impianto che dovrà garantire l'installazione di una transenna con crociera per ogni transenna con spazio pubblicitario abbinato installata.

Per quanto riguarda le tipologie del manufatto di sostegno dell'impianto si fa riferimento a quelle indicate nella Scheda Tecnica inserita nell'Allegato A del presente Piano.

ART. 15

Paline e Pensiline fermata bus

E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non d'affissione sulle Paline e Pensiline regolarmente autorizzate.

ART.16

Altre forme di pubblicità permanente

Sono autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da Enti pubblici o da Soggetti che producono servizi per la collettività, purché facenti parte di un progetto complessivo approvato dagli Uffici comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione, i quali valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.

§ 2 - Pubblicità temporanea

ART. 17

Mezzi pubblicitari provvisori e divieti

La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, stendardi, cartelli temporanei, preinsegne provvisorie e teli pittorici monofacciali.

L'esercizio della pubblicità provvisoria viene autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione, ferma restando la discrezionalità del Comune di OSPITALETTO di valutare il contenuto in merito al rispetto ambientale ed alle caratteristiche architettoniche degli edifici circostanti.

ART. 18

Striscione

Lo Striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 5,10 da terra, così come previsto dal Codice della Strada, e deve essere garantita la sicurezza degli ancoraggi da parte dell'utente. L'esposizione di striscioni è autorizzabile per un periodo massimo di 30 giorni.

ART. 19

Stendardo

Lo stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; esso deve essere collocato ad altezza minima di m3,00 dal marciapiede ed unicamente negli spazi e lungo la viabilità che saranno concordati con il Comune di OSPITALETTO. L'esposizione di stendardi è autorizzabile per un periodo massimo di 30 giorni.

ART. 20

Cartello temporaneo

Il Cartello temporaneo è un manufatto bifacciale e monofacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; esso potrà essere collocato lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a m. 2,50 prospicienti il fabbricato in cui ha sede l'attività a cui si riferisce, o nelle aree private di pertinenza dell'attività; il cartello temporaneo non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria e deve essere posizionato in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m.1,50.

Il cartello temporaneo può essere luminoso per luce indiretta. L'esposizione di cartelli temporanei è autorizzabile per un massimo di in anno.

ART. 21

Teli e pannelli pittorici monofacciali

E' autorizzabile l'esposizione di teli pittorici monofacciali a protezione di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili, previo progetto approvato dal Comune di OSPITALETTO. Il telo pittorico monofacciale può essere luminoso per luce indiretta; non è consentito il messaggio variabile.

ART. 22***Altre forme di pubblicità temporanea***

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune di OSPITALETTO, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive.

I veicoli pubblicitari (vele) di cui all'art.54, lett.g) del D. Lgs. N. 285/92 e art 203, comma 2 lett q) del D.P.R. 495/92 e per mostre pubblicitarie, (provviste di carrozzeria apposita, che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo, destinati esclusivamente alla diffusione di messaggi pubblicitari) (art.13 comma 1 D.Lgs. 507/92) quando sostano, anche in aree private non soggette a pubblico passaggio, esponendo pubblicità in conto proprio o altrui, visibile da strade pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, in spazi pubblici o aperti al pubblico (Art.1 R.G.I.P.) sono considerati impianti di pubblicità e propaganda e, come tali, soggetti ad autorizzazione (Art 23 comma 4 D.Lgs. 285/92) ed al rispetto delle distanze dell' Abaco come un qualsiasi altro cartello, così come al pagamento dell'imposta sulla pubblicità. Non possono sostare per più di 7 giorni nello stesso posto e nella richiesta d'autorizzazione deve, fra l'altro, essere indicato il percorso delle soste che effettuerà il mezzo pubblicitario e la durata delle soste. Per quanto riguarda il periodo autorizzativo l'Amministrazione comunale si riserverà di valutare ed approvare ciò che gli verrà richiesto.

CAPO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART.23

Adeguamento alla normativa

I titolari di mezzi pubblicitari di cui ai precedenti art. 11 e successivi, privi di Autorizzazione rilasciata dal Comune di OSPITALETTO, ed in posizione autorizzabile secondo i criteri esposti nel presente Regolamento, dovranno presentare regolare istanza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nei modi previsti al Capo I.

I titolari di mezzi pubblicitari di cui ai precedenti art. 11 e successivi, privi di Autorizzazione rilasciata dal Comune di OSPITALETTO, ed in posizione NON autorizzabile secondo i criteri esposti nel presente Regolamento, dovranno rimuovere l'impianto stesso a proprie spese entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari; passati i sessanta giorni l'Amministrazione provvederà alla rimozione dell'impianto non conforme addebitando ogni spesa al proprietario dell'impianto stesso o, qualora non fosse reperibile, al titolare del messaggio pubblicitario esposto.

I titolari di mezzi pubblicitari di cui ai precedenti art. 11 e successivi, esistenti sulla base di autorizzazione rilasciata dal Comune di OSPITALETTO o da altri Enti competenti, ma non più rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni del presente Regolamento di Attuazione (vedi Allegato D1) dovranno adeguarsi previa presentazione di apposita richiesta o, qualora non sia possibile, rimuovere a proprie spese l'impianto entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano; passati i dodici mesi l'Amministrazione provvederà alla rimozione dell'impianto non più conforme addebitando ogni spesa al proprietario dell'impianto stesso.

L'autorizzazione rilasciata a seguito dell'eventuale adeguamento di cui al presente articolo, avrà durata per ulteriori due anni.

In caso di inosservanza a quanto previsto dal presente articolo si procederà nei termini e tempi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ART. 24

Divieti e Sanzioni

1. L'esposizione di striscioni pubblicitari, attraverso le vie o le piazze, sarà consentita in particolare solamente quando essa non sia di nocimento all'estetica ed al decoro cittadino.
2. La collocazione di impianti pubblicitari in luoghi sottoposti a tutela paesaggistica o in prossimità di luoghi o edifici vincolati, è soggetta al rispetto delle norme contenute nel DLgs. 42/04
3. Nell'intero territorio comunale, è vietata la collocazione in opera di qualsiasi impianto pubblicitario non conforme alle prescrizioni del presente piano.
4. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità sul muro di cinta dei cimiteri
5. L'affissione di manifesti, lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita esclusivamente sugli appositi supporti.
6. La collocazione degli impianti non deve pregiudicare, anche parzialmente, la visibilità di regolatori di traffico o di altre indicazioni di interesse pubblico.
7. Nelle aree per stazioni di servizio, così come individuate dal Piano per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti approvato con Deliberazione del C.C. n.90 del 18/04/2000 e successive modificazioni e integrazioni e nelle

aree di parcheggio, l'installazione di impianti pubblicitari è consentita esclusivamente nel rispetto dei principi stabiliti del codice della strada di cui al D.lgs 285/92, che si intendono a valere anche all'interno dei centri abitati;

8. La posa in opera di impianti pubblicitari può essere prevista nelle aree di pertinenza di infrastrutture realizzate con project-financing e la relativa regolamentazione, anche in deroga al presente piano, deve essere prevista all'interno del progetto

9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- x all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- x lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.

10. L'esposizione di striscioni, locandine e standardi e' ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso. Per le distanze si fa riferimento alle norme previste dall'DPR 495/92.

11. E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

12. Il posizionamento di impianti per la pubblicità su beni di proprietà comunale, ancorché concessi in uso, è vincolato di volta in volta al parere favorevole del Comune, tenuto conto, per gli impianti sportivi, della distanza di sicurezza dalla sede dell'attività sportiva, di volta in volta stabilita e anche in deroga alle distanze previste tra singoli impianti. E' vietata la collocazione di impianti pubblicitari a distanza inferiore a mt 30 dal perimetro della sede di impianti sportivi.

13. Le distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono disciplinate dall'art.51 del D.Lgs. 495/1992 con l'eccezione di quanto previsto dalla tabella allegata al R.G.I.P.

14. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di prescrivere, nell'autorizzazione relativa a ogni singolo impianto, distanze maggiori in funzione della tutela della sicurezza stradale.

15. All'interno del centro abitato per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, a giudizio dell'Amministrazione comunale, è possibile concedere deroghe alle sopraelencate distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari a condizione che venga garantita l'esigenza di sicurezza della circolazione stradale.

16. All'interno del centro storico è vietato il posizionamento di impianti di pubblicità ordinaria e preinsegne, mentre possono essere installati gli impianti per le pubbliche affissioni senza sopralzi pubblicitari e impianti di servizio con spazi pubblicitari abbinati che, previa la redazione di un progetto accurato, saranno valutati dall'Amministrazione comunale in relazione alla qualità e all'impatto ambientale.

Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e del Concessionario del servizio pubblicità sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità richiamate o stabilite dal presente Regolamento.

Le violazioni alle disposizioni di cui al primo comma comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Salvo quanto previsto dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modifiche, le violazioni alle disposizioni di cui al primo comma comportano l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 7 bis nel T.U. degli Enti Locali 267/2000 nel rispetto dei principi fissati dal capo I° sez. I° e II° della Legge 24 novembre 1981 n°689.

ART. 25
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di Attuazione si rinvia alle norme ed alle seguenti leggi vigenti in materia:

D.Lgs.30/04/1992 n.285 “Nuovo codice della strada”

D.P.R. 16/12/1992 n.495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada”

D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”

L. 5-3-1990 n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”.

D.P.R. 6-12-1991 n. 447 “Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46”.

D.P.R. 24-7-1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

D.P.R. 28-12-2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

D.P.C.M. 1-3-1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

D.Lgs. 15-11-1993 n. 507 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

D.Lgs. 19-9-1994 n. 626 Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale n..... del

Estremi delle modifiche intervenute sul testo sino ad oggi:

Delibera C.C. n..... del